

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Commissione della gestione e delle finanze
del Gran Consiglio

Indennità straordinarie di disoccupazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

come da vostra richiesta del 4 febbraio scorso formuliamo le nostre osservazioni riguardo gli aspetti giuridici, l'impatto finanziario e le proposte contenute nella bozza di rapporto elaborata da Saverio Lurati sulle iniziative parlamentari generiche presentate dai deputati G. Guidicelli *Modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (I-rilocc) del 13 ottobre 1997 (14 marzo 2011)* e M. Pronzini *Indennità cantonali di disoccupazione (30 maggio 2012)* nonché sulla petizione dell'Organizzazione cristiano-sociale ticinese *Disoccupazione: indennità straordinarie per chi esaurisce il diritto alle indennità di disoccupazione (11 gennaio 2012)*. I tre atti sono volti alla reintroduzione delle indennità straordinarie per chi ha esaurito il diritto alle indennità LADI.

PREMESSA

In entrata, desideriamo attirare la vostra attenzione al fatto che i dati sulla disoccupazione citati al punto 1 del Rapporto (Introduzione) non sono corretti. In realtà i disoccupati a marzo 2011 erano 7'768 e nel dicembre 2014 erano 7'382.

Riteniamo pure opportuno osservare che un confronto pertinente fra dati mensili dovrebbe sempre prendere in considerazione dati riferiti allo stesso mese di anni diversi (ad es.: marzo 2011 – marzo 2014, o dicembre 2011 – dicembre 2014), poiché altrimenti la forte stagionalità che caratterizza il mercato del lavoro ticinese rende il raffronto poco significativo.

Comunque sia, qualunque mese si prenda in considerazione, si constata negli ultimi 4 anni una leggera diminuzione del numero ufficiale dei disoccupati tra un periodo e l'altro (attorno alle 400 unità) a fronte di un aumento di quasi 2'000 beneficiari di prestazioni assistenziali. Quanto precede stride con quanto sostenuto nel Rapporto, vale a dire che non capiamo in quale modo queste cifre possano costituire una prova inconfutabile *“di un drammatico trasferimento di molte persone da uno statuto di quello di persona in cerca di occupazione, all'altro quello di assistito dallo Stato”* (v. punto 3. Considerazioni della Commissione).

Manifestamente, una diminuzione di qualche centinaia di disoccupati non può da sola spiegare l'aumento dei beneficiari d'assistenza misurabile in migliaia di persone.

Se formuliamo questa osservazione a titolo di premessa non è per pura pedanteria, ma poiché crediamo fermamente che un problema così complesso e grave come quello della crescita vertiginosa degli assistiti osservata nell'ultimo decennio meriti un'analisi più approfondita e scientifica, in assenza della quale si rischia di confondere i sintomi con le cause e di prendere nella fretta provvedimenti costosi e inefficaci.

A questo proposito i dati a disposizione non mancano e un gruppo di lavoro interdipartimentale appositamente creato dal Consiglio di Stato per il monitoraggio della disoccupazione in Ticino ha già prodotto diversi studi pubblicati dall'Ustat negli ultimi 3 anni. Peccato che la Commissione non abbia – per quanto noto – fatto capo a questa importante risorsa.

IMPATTO FINANZIARIO

Nel rapporto si propone la reintroduzione delle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD) per tutte le persone che esauriscono il diritto alle indennità LADI (tali indennità cantonali erano state abolite dal febbraio 2003 in corrispondenza con l'entrata in vigore della Legge cantonale sull'armonizzazione delle prestazioni sociali – LAPS). Si propongono fino a 120 ISD a persona per un importo giornaliero non meglio precisato, ma si suppone che in analogia alle indennità soppresse nel 2003 tale importo ammonterebbe all'80% delle indennità LADI. Viene anche precisato che le ISD *“possono essere subordinate alla determinazione di un reddito per nucleo familiare secondo i criteri LAPS”*. La formulazione potestativa (*“possono essere”*) lascia però spazio anche a un'interpretazione estensiva di questo criterio, per cui potremmo trovarci a versare ISD a tutte le persone in fine diritto LADI indipendentemente dal fatto che esse siano ricche o povere.

Fare una previsione sulla base di criteri così vaghi è estremamente difficile, ma a titolo esemplificativo si ricorda che nel 1998 (1° anno dall'introduzione della L-rilocc) il costo delle ISD (che nella vecchia versione erano limitate agli ultra 50enni) ammontava a 6,3 milioni di franchi.

Ricordiamo poi che nelle ripetute udienze svolte su questo tema negli ultimi anni (l'ultima in ordine di tempo, quella del Sig. Montorfani, capo della Sezione del lavoro, avvenuta il 7 gennaio 2014), le ipotesi considerate erano di limitare il riconoscimento delle ISD soltanto a persone con un bisogno economico valutato secondo i criteri della LAPS, e quindi potenziali beneficiari di prestazioni assistenziali.

Su queste basi sono state valutate 2 varianti:

- ISD senza limiti di età. Costo stimato 8 milioni all'anno.
- ISD solo a persone con 50 anni e più. Costo stimato 1,9 milioni all'anno.

In entrambi i casi, considerato che si tratta sempre di persone che altrimenti potrebbero beneficiare di prestazioni assistenziali, queste spese sarebbero compensate al 70/80% da minori uscite a carico dell'assistenza.

Visto che nel frattempo la situazione sul fronte disoccupazione non ha subito modifiche di rilievo, confermiamo le stime sopra riportate.

MODIFICA LEGISLATIVA

La formulazione della modifica legislativa proposta nel Rapporto è imprecisa e lascia spazio a interpretazioni ed equivoci: in particolare non è chiaro se l'ammontare delle ISD debba essere calcolato all'80% delle ultime indennità LADI percepite (cpv. 2 let. c) o se le indennità debbano essere subordinate ai criteri LAPS (cpv. 3). In tal caso sussisterebbe una contraddizione evidente.

Inoltre, ricordiamo che la LADI già prevede un supplemento di 120 indennità per tutte le persone iscritte in disoccupazione a meno di 4 anni dall'età del pensionamento AVS (art. 41b OADI), per cui prevedere un ulteriore aumento delle ISD cantonali per le persone di 60 anni e più, come proposto nel Rapporto (cpv. 5), sembra superfluo e ridondante.

Se le intenzioni della Commissione sono di riconoscere ISD cantonali calcolate secondo i criteri LAPS, la modifica legislativa più chiara e semplice consiste nel modificare l'art. 10 esistente, che riconosce già questo tipo di indennità ai disoccupati ex-indipendenti, il quale (combinato con l'art. 11) stabilisce i criteri di accesso, il calcolo delle indennità e il loro numero massimo di 120.

Allargando la cerchia dei beneficiari anche ai disoccupati di almeno 50 anni che hanno esaurito il diritto alle indennità LADI, l'applicazione sarebbe chiara e immediatamente eseguibile a partire dall'entrata in vigore, senza necessitare di ulteriori precisazioni.

Il tenore della modifica legislativa dovrebbe quindi essere il seguente:

	Art. 10 (modificato)
I. Titolare del diritto	¹ Ai disoccupati con almeno 50 anni compiuti che hanno esaurito le indennità giornaliere previste dalla LADI, e ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un'attività indipendente, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
	² (invariato)
	³ (invariato)

OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE CONTENUTE NEL RAPPORTO

In generale, il Consiglio di Stato ribadisce la strategia presentata nel Messaggio 6954 per la revisione parziale della L-rilocc. Revisione proposta nel giugno 2014 sulla base delle conclusioni dell'analisi scientifica effettuata dal Prof. Bonoli dell'IDHEAP di Losanna sull'efficacia delle misure cantonali per il reinserimento dei disoccupati. Tale studio ha raccomandato chiaramente la soppressione di alcune misure ritenute inefficaci ("effetto manna"), il consolidamento di quelle efficaci e l'adozione di una nuova misura per la riqualificazione di persone a rischio disoccupazione di lunga durata (AF cantonale).


Riteniamo dunque che, coerentemente con la strategia adottata nel 2012 per il reinserimento dei disoccupati in assistenza, siano da preferire misure attive volte a dare un aiuto concreto che permetta ai disoccupati di rientrare nel mondo del lavoro, piuttosto che concedere misure passive (quali le ISD in questione) che non portano al reinserimento nel mondo del lavoro, ma che anzi rischiano di prolungarne l'esclusione.

Raccomandiamo quindi di approvare al più presto il Messaggio 6954 per la revisione parziale della L-rilocc.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
- Sezione del lavoro (dfc-sdl@ti.ch)